

TI_GERICHTE TI-101862 vom 24. Juli 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-101862

FR: TI_GERICHTE TI-101862 du 24 juillet 2009

IT: TI_GERICHTE TI-101862 del 24 luglio 2009

Erwägungen

E. 1

L'istanza, presentata dalla difesa di _____, accusato detenuto, con lettera 14/15 luglio 2009 è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il preavviso è stato inviato per posta lunedì 20 luglio 2009 (essendo il 18 luglio un sabato e quindi il termine viene riportato al giorno feriale successivo ex art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 21 luglio 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B., nonché GIAR 31.08.2007 inc. 2007.29303).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade per questo giudice venerdì 24 luglio, ex art. 20 cpv. 1 CPP.

E. 2

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'elenco dei motivi di interesse pubblico nell'art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

E. 3

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, come peraltro neppure contestato dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico di _____ sono senz'altro dati per i reati ipotizzati in relazione ai fatti che hanno condotto al suo arresto.

L'accusato ha in particolare ammesso di essere intervenuto in una disputa tra il fratello e la vittima e di avere sferrato dei pugni a quest'ultimo (cfr. verb. GIAR 11 luglio 2009, verb. PG 14 luglio 2009, p. 3, nonché i verbali dei teste _____ del 20 luglio 2009).

_____ ha quindi sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, seppure su alcuni punti le sue dichiarazioni non concordano con quelle del teste _____ (l'accusato ha dichiarato che, appena finito di colpire la vittima a terra si sarebbe reso conto di cosa stava facendo, si sarebbe alzato e si sarebbe allontanato dai luoghi spontaneamente avvisando il fratello _____; il teste _____ ha invece dichiarato di avere visto, dopo essere riuscito a separare il coaccusato _____ dalla vittima, il qui istante intervenire picchiando a sua volta la vittima e di essere stato lui stesso, successivamente, a dare uno spintone a _____ per allontanarlo dalla vittima).

La prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

E. 4

Per quanto riguarda l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva, come noto consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato. Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto dell'accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere

deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell'ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

A questo giudice non è noto se _____ abbia dei precedenti penali, dal momento che nella documentazione prodotta a questo ufficio (sia in quella dell'arresto del 22 novembre 2008 che quella dell'arresto del 10 luglio 2009, sia nell'incarto penale prodotto con il preavviso negativo) non figura il casellario giudiziale.

Occorre comunque ricordare che _____ è stato arrestato il 22 novembre 2002 per avere partecipato ad una rissa e accoltellato all'addome _____ ed è rimasto in carcere preventivo sino al 15 dicembre 2008, quando è stato posto in libertà provvisoria dal PP. Ciò che comunque non ha avuto un effetto deterrente, avendo egli reiterato con la stessa tipologia di reato il giugno successivo e, per di più, senza essere stato provocato e senza particolare motivo apparente (o dichiarato).

A sette mesi dai fatti, e a sei mesi dalla scarcerazione di dicembre 2008, _____ è infatti ricaduto nella stessa tipologia di reato (seppure in questa occasione non vi è stato un utilizzo di arma da taglio), egli è infatti accusato di aggressione, subordinatamente di lesioni semplici, per avere colpito con pugni al volto e al corpo _____ unitamente (o meglio successivamente) al fratello _____ e ad una terza persona.

Di rilievo le similitudini tra i due fatti. Simili le ambientazioni in cui sono avvenuti i fatti (locale notturno _____ in novembre 2008, esterno della _____ in giugno 2009). Ricorrente l'inconsistenza, o meglio la mancanza, di un motivo per il ricorso alla violenza contro terze persone, se non per affermare che l'intervento era a difesa del fratello _____ che però, sia nel primo che nel secondo caso, non appariva neppure oggettivamente in pericolo (cfr. verb. GIAR 23.11.2008, p. 2 e verb. GIAR 11 luglio 2009, p. 2). L'accusato, infatti, così si è espresso davanti a questo giudice l'11 luglio scorso: «ADR che io sono intervenuto per difendere mio fratello. La giudice mi chiede se qualcuno stava picchiando mio fratello. Rispondo di no, ma che conosco mio fratello e come reagisce, per di più quando è ubriaco (quel giorno aveva iniziato a bere presto durante una grigliata)».

Gli elementi in comune sono quindi la frequentazione di locali notturni, il fatto di avere bevuto bevande alcoliche, il non sapersi trattenere (e quindi di intervenire con violenza) quando il fratello inizia a questionare per un motivo o per l'altro con terzi e non con l'intento di allontanare il fratello da possibili situazioni di conflitto.

Non può poi essere dimenticata la facilità con la quale l'accusato passa all'atto (senza particolare provocazione), egli ha tranquillamente dichiarato a questo giudice di non sapere il motivo della discussione tra il fratello e le altre persone (il motivo del litigio non lo so. Mio fratello mi ha detto che neppure lui l'aveva capito, cfr. verbale di conferma dell'arresto, p. 2).

Per di più l'accusato non sembra essersi pentito di quanto commesso (non ha espresso un particolare ravvedimento né davanti a questo giudice né davanti alla Polizia cantonale).

In siffatte circostanze esiste il rischio che, se messo in libertà provvisoria, _____ possa ricadere nella commissione di reati di aggressione e lesioni appare comunque sufficientemente concreto. Egli non esprime neppure buoni intenti per il futuro che comunque, alla luce dei suoi trascorsi, non appaiono tali da sovvertire tale conclusione.

La difesa osserva che questo giudice ha ritenuto presente il pericolo di recidiva (■almeno per il momento e fino a miglior accertamento dei fatti visto il procedimento tuttora pendente per mancato omicidio, sub. rissa■), ciò non significa che tale pericolo può essere escluso automaticamente una volta concluse le necessità istruttorie (e come sarebbe possibile?), ma che solo l■approfondimento di quanto avvenuto tramite l■inchiesta avrebbe potuto confermare o permettere di riconsiderare (eventualmente diminuire o persino escludere) la presenza di tale pericolo (ad esempio se l■inchiesta avesse permesso di concludere, o perlomeno dubitare, che l■accusato poteva essere stato aggredito da terzi, senza motivo e senza preavviso alcuno e che quindi si fosse, in qualche modo, difeso).

La difesa afferma che lo stesso PP non ha ritenuto presente il pericolo di recidiva, in caso contrario avrebbe ordinato l■immediato fermo dell■accusato dopo i fatti e non avrebbe atteso l■esito della citazione della Polizia. A torto.

Da un esame del rapporto d■arresto si constata che gli inquirenti sono riusciti ad interrogare il teste _____ (che a dire di _____ avrebbe detto il falso) il 16 giugno, la vittima il 17 giugno ed il teste _____ il 19 giugno.

Il 30 giugno la Polizia cantonale ha provveduto alla citazione, per il 10 luglio 2009, dell■accusato che abita nel _____.

A parte quanto già espresso a questo riguardo per la decisione di conferma dell■arresto di questo giudice, né la Polizia né il PP potevano conoscere, al momento della citazione dell■accusato, la dinamica dei fatti (perlomeno nelle sue fasi iniziali) avendo il teste _____ raccontato il falso (ed in sostanza che non sapeva nulla), la vittima riconosciuto l■accusato unicamente come presente sul posto (dichiarando di essere solo sicuro che si trovava sul piazzale della discoteca al momento in cui erano cominciati i fatti) e il teste _____ essendo intervenuto ad aggressione quasi terminata (non potendo quindi nulla riferire sull■inizio dei fatti e sull■eventuale presenza, o assenza, di una, per così dire, valida giustificazione).

Ne consegue che l■agire degli inquirenti, che hanno proceduto a citazione del qui istante, appare essere stato dettato da prudenza. Solo dopo avere potuto ricostruire i fatti la consistenza del pericolo di recidiva ha infatti preso corpo.

Quo all■asserita disparità di trattamento con altro coaccusato, il fratello _____, nel frattempo scarcerato, giova rilevare che la situazione personale e processuale di quest■ultimo (specialmente per i fatti di novembre 2008) è comunque differente da quella di _____.

E. 5

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall■altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere preventivo sin qui sofferto (ad oggi 14 giorni) appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla presumibile pena in caso di conferma delle stesse, rischio di pena che può certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto. Inoltre l■inchiesta, in questo lasso di tempo, è proseguita nel rispetto del principio di celerità - tenuto anche conto del numero delle persone coinvolte a vari livelli e delle testimonianze

non propriamente univoche - non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Richiamato comunque l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). In proposito va rilevato che nel preavviso negativo il Procuratore pubblico non fa valere, a sostegno del mantenimento della carcerazione preventiva, l'esistenza di bisogni dell'inchiesta.

E. 6

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, e meglio gli art. 19a LStup, 19 LStup, 95ss e 280 ss CPP; decide:

1. L'istanza di libertà provvisoria presentata da _____ è respinta.

2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'intimazione.

giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.